



COMUNE DI MAMMOLA

89045 – Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

FUNZIONAMENTO MERCATINO PRODOTTI TIPICI

Approvato con delibera Giunta Comunale n° 90 del 21 Giugno 2010

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il mercatino ha la finalità di promuovere il commercio e la diffusione dei prodotti tipici agro-alimentari trasformati e non, la promozione di attività agrituristiche o comunque collegate ad uno sfruttamento eco-compatibile del territorio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai prodotti biologici, ai prodotti aventi marchi di qualità ed a quelli aventi particolari caratteristiche di unicità.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione dei mercatini che si terranno nel territorio comunale di Mammola. In particolar modo è rivolto ai numerosi visitatori che settimanalmente vengono a degustare, nei nostri ristoranti, i prodotti tipici mammolesi: stocco, ricotta e funghi.

ART. 2 OPERATORI AMMESSI

Alla manifestazione sono ammessi le seguenti tipologie di operatori :

- operatori dello stoccafisso;
- produttori agricoli con produzione biologica;
- produttori agricoli alimentari;
- produttori opere del proprio ingegno;
- collezionisti dilettanti e privati;
- associazioni senza finalità di lucro con attinenza alle finalità del mercatino.

ART. 3 LUOGHI E TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il mercatino si terrà ogni seconda domenica del mese, compatibilmente con le attività culturali e tradizionali che si tengono in Mammola.

Durante il periodo estivo, in via eccezionale e sperimentale, si svolgerà tutte le domeniche.

Il Mercatino sarà ubicato nelle seguenti zone:

- 1) Piazza Magenta;
- 2) Piazza Ferrari;
- 3) Centro Storico e Via Roma, se particolari circostanze lo richiedono;

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono accedere alle manifestazioni suddette i seguenti soggetti:

- a) Produttori agricoli locali con prodotti derivati da colture effettuate all'interno del territorio mammolese e/o con prodotti trasformati (conformi alle vigenti normative igienico sanitarie) purchè derivanti dalle materie prime suddette;
- b) Produttori locali di opere del proprio ingegno
- c) Collezionisti dilettanti anche non locali;
- d) Soggetti privati locali per cessione o scambio di beni di loro proprietà;
- e) I soggetti rientranti per tipologia nei punti a) e b) non locali, nel caso in cui la loro produzione non rientri tra quelle già presenti proposte dagli operatori locali, o abbia particolari caratteristiche di unicità, prodotti biologici, aventi marchi di qualità ecc.;
- f) Associazioni senza finalità di lucro con attinenza alle finalità del mercatino.

ART. 5 PUBBLICIZZAZIONE

Allo scopo di dare ampia pubblicizzazione alla manifestazione sarà provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso al fine di reperire le domande di partecipazione alle Edizioni previste nel calendario richiamato al precedente art. 3, comma 2, con le modalità previste al successivo art. 8.

L'Avviso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune.

Si potranno inoltre invitare direttamente produttori locali che abbiano mostrato interesse a questo tipo di manifestazione partecipando ad iniziative simili organizzate da questo Ente e/o da altri Comuni .

ART. 6 PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione alle manifestazioni potranno essere inviate al Comune di Mammola, via Dante Alighieri, o presentate direttamente entro il termine stabilito nell'Avviso mediante l'utilizzo della modulistica che potrà essere scaricata dal sito internet del Comune o richiesta direttamente al Comune .

ART. 7 ORARI

Le manifestazioni avranno inizio alle ore 10,30 alle ore 15,30.

ART. 8 DIVIETI PER I PARTECIPANTI

Prima, durante e dopo la manifestazione è vietato ingombrare le aree interessate con merci e imballaggi.

E' vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici, che andranno opportunamente raccolti in apposito contenitore.

E' consentito l'uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni tenendo il volume entro i limiti moderati, tale da non arrecare disturbo alle persone e alle attività circostanti.

ART. 9 CIRCOLAZIONE VEICOLI

Durante l'orario della manifestazione è vietata la circolazione dei veicoli all'interno dell'area interessata, ad eccezione dei mezzi previsti per il soccorso e la sicurezza pubblica.

In ogni caso, per motivi organizzativi, si potrà consentire la circolazione all'interno dell'area esclusivamente per permettere ai partecipanti di montare il proprio banco.

Resta salva la libera circolazione lungo tutta la Via O. Zavaglia.

Sarà cura dell'Autorità comunale emettere ordinanza per apportare eventuali modifiche alla circolazione veicolare nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione:

ART. 10 DANNI A TERZI E RESPONSABILITA' DELLE MERCI ESPOSTE

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose, dagli espositori partecipanti alle manifestazioni, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

L'espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte:

ART. 11 ESCLUSIONE DALLE MANIFESTAZIONI

I partecipanti che, prima o durante lo svolgimento delle manifestazioni, violano le suddette norme di comportamento, possono essere esclusi in ogni momento dalle stesse manifestazioni e da quelle future.

ART. 12 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Le tariffe della tassa per l'occupazione del suolo pubblico sono quelle attualmente in vigore nel Comune.

ART. 13 NORME FINALI

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Locri.

Viene garantito il rispetto della legge 675/1996 (privacy)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia e a quanto previsto dai Regolamenti Comunali.